



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

**PROGETTO DI LEGGE**  
**"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA**  
**E DI MINORI"**

**CAPO I**

***Divieto delle punizioni corporali in famiglia o verso i minori***

**Art. 1**

***(Modifiche all'articolo 235 del codice penale)***

1. L'articolo 235 del codice penale è così modificato:

" Art. 235

*(Maltrattamenti e punizioni corporali in famiglia o verso i minori)*

Chiunque maltratta o pone in essere una punizione corporale verso una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata, è punito con la prigionia di secondo grado.

La prigionia è di terzo grado se il fatto è commesso in danno di una persona minore degli anni quattordici.

La prigionia è di quarto grado se dal fatto deriva uno degli eventi indicati nell'articolo 156 e di quinto grado se ne deriva la morte.

Può essere applicata la pena della multa da euro 250,00 a euro 500,00 qualora il fatto non sia di particolare gravità.

**Art. 2**

***(Modifiche all'art. 57 della Legge 26 aprile 1986 n. 49)***

1. All'articolo 57 della Legge 26 aprile 1986 n. 49 dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

“Il minore ha diritto alla tutela e alla sicurezza, e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti lesivi dell'integrità fisica e psicologica”.

**CAPO II**

**Imputabilità dei minori**

**Art. 3**

***(Modifiche all'articolo 10 del codice penale)***

2. L'articolo 10 del codice penale è così modificato:

“ Art. 10

*(Imputabilità dei minori)*

Non è imputabile chi ha un'età inferiore agli anni quattordici.

Per i minori che abbiano superato gli anni quattordici ma non i diciotto, il giudice, ove accerti la capacità di intendere e di volere, applica la pena con una diminuzione da uno a due gradi.

Il giudice può applicare la pena di grado inferiore a coloro che al momento del fatto avevano un'età non superiore agli anni ventuno”.

**Art. 4**

***(Modifiche all'articolo 1 delle norme di attuazione del Codice Penale  
e di Riforma della Procedura Penale)***

1. L'articolo 1 delle norme di attuazione del Codice Penale e di Riforma della Procedura Penale è così modificato:

“1. *(Sub articolo 10, comma 2, codice penale)*. Per accertare la capacità di intendere e di volere di un minore, che abbia superato gli anni 14 ma non i 18 ed abbia commesso un misfatto, il giudice dispone sempre perizia biopsichica.”.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

**CAPO III**

**Diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini**

**Art. 5**

**(Modifiche all'art. 78 della Legge 26 aprile 1986 n. 49)**

1. L'articolo 78, secondo comma, della Legge 26 aprile 1986 n. 49 è così modificato:  
"L'Ufficiale di Stato Civile – previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria - fornisce certificazioni, estratti o copie concernenti notizie e informazioni, relative al rapporto di adozione, all'adottato che abbia compiuto la maggiore età".

**CAPO IV**

**Disposizioni finali**

**Art. 6**

**(Abrogazioni)**

1. E' abrogato l'articolo 234 del codice penale.
2. Sono, inoltre, abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

**Art. 7**

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua legale pubblicazione.